



## **Modulo di formazione internazionale**

# **ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI E ACCORDI UE DI LIBERO SCAMBIO**

25 GIUGNO 2020

### **RELATORI**

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M.  
DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO



## **PROGRAMMA**

- 1) ORIGINE DELLE MERCI:** quadro generale normativo e operativo
- 2) GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO DELL'UNIONE EUROPEA**
- 3) L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI**
- 4) LA PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE E LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO**



# **ORIGINE DELLE MERCI**

## Quadro generale normativo e operativo



## GLI ELEMENTI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE


- Con il termine **“elementi della dichiarazione doganale”** ci si riferisce a:
  - **La classificazione della merce;**
  - **L’origine della merce; e**
  - **Il valore della merce.**
- Questi elementi, infatti, sono quelli **rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione doganale.**



## LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE - 1

Attribuire la corretta identità

alla merce





## LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE - 2

Dalla corretta **classificazione** doganale della merce **ne deriva** infatti la determinazione:

- Delle **regole da applicare per stabilire l'origine** dei prodotti;
- Della **entità del dazio** doganale applicabile e delle modalità di applicazione (*ad valorem* ovvero specifico);
- Delle eventuali **ulteriori misure** doganali **di politica commerciale** (contingentamenti, dazi antidumping, misure di vigilanza e protezione, divieti, ecc.).



## LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE - 3

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno		
Harmonized System – Sezione	XX	
Harmonized System – Capitolo	94	2 cifre
Harmonized System – Voce	9403	4 cifre
Harmonized System – Sottovoce	940360	6 cifre
Nomenclatura Combinata	940360 10	8 cifre
TARIC	940360 10 00	10 cifre
TARIC (Primo Codice Aggiuntivo)	940360 10 00 XXXX	(Cadd)
TARIC (Secondo Codice Aggiuntivo)	940360 10 00 XXXX XXXX	(Cadd)



## L'ORIGINE DELLA MERCE - 1

- In ambito doganale esistono **due concetti di origine** che perseguono finalità differenti:
  - **ORIGINE NON PREFERENZIALE**
  - **ORIGINE PREFERENZIALE**



## L'ORIGINE DELLA MERCE - 2

### DUE diverse funzioni

1) Origine <u>NON PREFERENZIALE</u>	2) Origine <u>PREFERENZIALE</u>
a) Determinazione della etichettatura di origine o <b>“Made In”</b> (es. Made in Italy)	a) Abbattimento / Riduzione dei <b>DAZI</b> doganali all'importazione
b) Gestione delle <b>misure restrittive di politica commerciale e tariffaria</b> (dazi antidumping, dazi compensativi, restrizioni quantitative, sorveglianze, divieti, contingenti tariffari etc.)	b) Abbattimento / Riduzione delle <b>misure restrittive di politica commerciale</b>
c) Rilascio dei <b>certificati di origine</b> da parte delle Camere di Commercio (o altre Autorità)	c) Rilascio dei <b>certificati EUR1/EURMED/Form A</b> da parte delle autorità doganali e ora <b>Sistema REX</b>



## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI

- La **normativa di riferimento**, seppur collegata, è **diversa** per quanto riguarda l'**origine non preferenziale** rispetto a quella riguardante l'**origine preferenziale**.
- Per avere un quadro della normativa di riferimento:
  - Nuovo Codice Doganale dell'Unione Reg. 952/2013 (CDU);
  - Nuove DAC: Reg. 2446/2015 (RD) e Reg. 2447/2015 (RE);
  - **Allegati 22-01** e **Allegato 22-11** al RD; le Regole di Lista WTO;
  - Singoli Accordi di Libero Scambio tra UE e Paesi Terzi;
  - Circolari dell'Agenzia delle Dogane e del Ministero dello Sviluppo Economico;
  - Normative estere valide localmente in ciascun Paese.



## **GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO DELLA UE E L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI**



## POLITICA COMMERCIALE UE

Gli accordi commerciali sono un volano per la crescita economica e sono quindi molto importanti per l'Unione europea: l'Unione europea è il maggiore esportatore e importatore al mondo di beni e servizi.

L'UE è responsabile per il 32,5% del commercio globale, gli Stati Uniti per il 12% e la Cina per il 10,7%.

Il commercio internazionale ha creato milioni di posti di lavoro in Europa: la Commissione europea ha stimato circa 36 milioni di posti di lavoro nell'Unione sono legati agli scambi commerciali con Paesi terzi.

L'Unione europea ha accordi commerciali diversi a seconda dei Paesi terzi.

In alcuni casi vengono ridotti o eliminati i dazi doganali, in altri è stata creata una vera e propria unione commerciale, che ha eliminato le tasse di frontiera o stabilito un'imposta doganale standard per le importazioni provenienti da quei Paesi.

L'attenzione è focalizzata anche sugli investimenti e sulla possibilità di risolvere le eventuali controversie in materia.

L'UE si serve degli [accordi commerciali](#) anche per stabilire standard internazionali sul rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, ad esempio per evitare l'importazione di prodotti fabbricati sfruttando il lavoro minorile.



## POLITICA COMMERCIALE UE

L'UE ha posto in essere la più vasta rete commerciale del mondo e dispone oggi di 42 accordi commerciali che riguardano 73 Paesi, pari ad un terzo del commercio totale dell'UE.

Gli accordi commerciali dell'UE rientrano nelle seguenti tipologie:

- accordi di "prima generazione", negoziati prima del 2006, che sono incentrati sull'abolizione dei dazi;
- accordi di "seconda generazione", che si estendono a nuovi settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, i servizi e lo sviluppo sostenibile;
- zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA), che rafforzano i legami economici tra l'UE e i Paesi limitrofi;
- accordi di partenariato economico (APE), che sono incentrati sulle esigenze di sviluppo delle regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Per maggiori info sulla politica commerciale della UE>>

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/trade-policy/>



## POLITICA COMMERCIALE UE

### Qualche nozione sulla politica commerciale UE

- La politica commerciale nell'UE è competenza esclusiva dell'Unione (art. 207 TFUE)
- La Commissione ha un ruolo primario nei negoziati, in collaborazione però con Consiglio e Parlamento (cui riferisce periodicamente)
- Iter negoziale: presentazione di una raccomandazione dalla Commissione al Consiglio
- Autorizzazione del Consiglio ad avviare i negoziati sulla base di un mandato (obiettivi e linee rosse)
- Gli Stati membri partecipano al processo tramite il Comitato di Politica Commerciale (CPC)
- Al termine dei negoziati, è il Consiglio che autorizza la firma e conclusione dell'accordo
- Una volta firmato, l'accordo deve ottenere il consenso del Parlamento Europeo: il Parlamento si riserva di utilizzare il diritto di veto per questioni su cui ci siano preoccupazioni rilevanti.



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

Secondo le stime del **Centro Studi di Confindustria**, i recenti accordi commerciali dell'Unione Europea con il Canada, in vigore da fine settembre 2017, e con il Giappone, da febbraio 2019, hanno favorito la dinamica delle vendite italiane.

Nei primi cinque mesi del 2019 l'export italiano in Canada è aumentato del 13% (sullo stesso periodo del 2018) e in Giappone del 15%, con un incremento più forte rispetto a tutte le altre destinazioni extra- UE (+4%).

>> i trattati commerciali con entrambi i Paesi portano vantaggi concreti per le imprese italiane.



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

### CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement)

Cerchiamo adesso di fare un **bilancio sugli effetti prodotti dalle forti riduzioni tariffarie** (oltre il 98% dei dazi doganali canadesi) sulle esportazioni UE verso il Paese nordamericano.

Da una prima analisi i maggiori benefici sono da ricercare nei settori automotive, moda e agroalimentare.

Da fine 2017, le esportazioni europee verso il Canada sono aumentate per tutti quei beni/servizi dove il dazio era maggiore del 2% (pre-CETA): infatti i settori che erano colpiti da tariffe significative (mezzi di trasporto e agricoltura) ad oggi risultano essere stati i principali beneficiari dagli sgravi tariffari introdotti dal CETA.

Secondo le stime **ICE** (Istituto Commercio Estero) tra i settori produttivi che beneficiano dei maggiori risultati si trova in primo luogo la meccanica (rimozione totale dei dazi) e che costituisce circa il 28% dell'import canadese dall'Italia.

Per abbigliamento e agroalimentare, settori di cui l'Italia rappresenta il primo fornitore Ue verso il **Canada**, il CETA garantisce buone prospettive di crescita grazie alla quasi totale eliminazione di dazi



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

### CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement)

Nei casi in cui siano previsti contingentamenti, come nel comparto lattiero-caseario, questi riguarderanno lotti più ampi.

Grazie al CETA, infatti, per la prima volta il Canada ha accettato il riconoscimento di 143 IGP europee, di cui 41 italiane; le Dop e Igp incluse nella lista dell'accordo fanno più del 90% dell'export italiano globale di prodotti tipici alimentari.

Il CETA si pone come un notevole passo in avanti per promuovere e tutelare la tipicità italiana e per contrastare *l'Italian sounding*.

Le esportazioni agroalimentari italiane in Canada sono aumentate del 15%, raggiungendo i 581,6 miliardi di dollari canadesi, con un aumento in valore del 18% per la frutta, del 19% per i formaggi, del 52% per il prosciutto crudo e dell'11% per il vino.

Ma l'Italia non esporta solo cibo: l'export italiano (da ottobre 2017 a maggio 2018) ha registrato un buon +8,2% per i prodotti della chimica, + 7,2% per la farmaceutica e oltre 15% per prodotti gomma e plastica.



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

### **JEPA (Japan Economic Partnership Agreement)**

Il Giappone è il secondo mercato dell'UE in Asia dopo la Cina, la quarta economia a livello mondiale, con i suoi 127 milioni di abitanti.

Le imprese europee esportano in Giappone beni per oltre 58 miliardi di euro e servizi per 28 miliardi di euro.

Fino all'entrata in vigore dell'Accordo, le imprese europee hanno trovato vari ostacoli alle esportazioni verso il Giappone, per dazi elevati o procedure e/o norme commerciali diverse da quelle internazionali.

Il JEPA elimina queste criticità per le importazioni europee, in modo tale da rendere le imprese dell'UE più competitive.

Dall'entrata in vigore dell'accordo (inizio 2019) la liberalizzazione ha riguardato il 96% delle linee tariffarie, pari al 75% delle importazioni dalla Ue; l'eliminazione totale dei dazi avverrà entro un periodo di 15 anni.

L'agroalimentare è tra i settori che hanno beneficiato maggiormente dell'accordo grazie a un'abolizione immediata dei dazi sull'85% delle linee tariffarie, tra cui quelle relative a vini e alcolici.

Come per il CETA, anche con il JEPA, inoltre, sono state riconosciute 18 indicazioni agroalimentari italiane e 26 IGT per le bevande.

Il settore moda, e in particolare le calzature, hanno visto le tariffe scendere dal 36,9% al 21% immediatamente: nell'arco di dieci anni tali dazi verranno eliminati completamente.

Vantaggi anche per la chimica-farmaceutica e per il settore dei mezzi di trasporto.



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

### Accordo UE-Singapore

Singapore è di gran lunga il **principale partner commerciale dell'UE nella regione**, con un commercio bilaterale totale di beni di oltre 53 miliardi di euro e un commercio di servizi per un valore di 51 miliardi di euro.

Oltre 10.000 società europee hanno sede nel paese del sud-est asiatico e lo utilizzano come HUB per servire l'intera regione del Pacifico.

Singapore è inoltre la principale sede degli investimenti europei in Asia, cresciuti rapidamente negli ultimi anni sino a raggiungere investimenti bilaterali combinati pari a 344 miliardi di euro nel 2017.

Altre caratteristiche chiave dell'accordo, che aiuteranno a facilitare gli scambi, saranno:

- **cooperazione doganale rafforzata**, la quale semplificherà le procedure di importazione e permetterà di assicurare la sicurezza della supply chain internazionale grazie a una maggiore collaborazione tra UE e Singapore, che includerà il graduale riconoscimento reciproco di programmi di partenariato commerciale (tra i quali spicca il programma **AEO – Authorized Economic Operator**);
- il riconoscimento delle **norme di origine** e la protezione dei **diritti di proprietà intellettuale**;
- l'apertura di servizi e **mercati di investimento** nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi ambientali, dell'ingegneria, dell'informatica e del trasporto marittimo;
- impegni vincolanti in materia di **commercio e sviluppo sostenibile**, compresi requisiti rigorosi in materia di protezione ambientale e sviluppo sociale.



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

### Accordo di libero scambio UE-Singapore

Oltre alla fondamentale **eliminazione dei dazi doganali** e degli ostacoli non tariffari agli scambi di beni e servizi, l'Accordo contiene disposizioni importanti sulla tutela della proprietà intellettuale, la liberalizzazione degli investimenti, gli appalti pubblici, la concorrenza e lo sviluppo sostenibile.

Singapore per le merci importate dalla UE **rimuove** sin dall'entrata in vigore **tutte le misure tariffarie e daziarie** ancora attualmente in essere su molteplici prodotti dell'UE (tra le quali le bevande alcoliche) mantenendo altresì immutato l'accesso **esente da dazio**, già precedentemente riconosciuto, per tutti gli altri prodotti dell'UE. Viceversa, l'Unione Europea apre il suo mercato anzitutto ad **oltre l'80 % di tutte le importazioni da Singapore**, garantendo **l'esenzione dai dazi UE** già a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, nonché rimuoverà tutte le altre tariffe **sul restante 20%** di prodotti **entro qualche anno**.

Le categorie che beneficeranno dell'eliminazione immediata dei dazi sono quelle dei prodotti elettronici, farmaceutici, petrolchimici e dei prodotti agricoli trasformati.

I dazi su alcuni tipi di tessuti e tappeti saranno eliminati entro 3 anni, mentre quelli su biciclette, frutta, cereali e calzature sportive saranno eliminati nell'arco di 5 anni.

In aggiunta agli sgravi di tipo tariffario doganale, vengono **rimossi gli ostacoli tecnici e le barriere non tariffarie** al commercio in settori chiave quali: elettronica, autoveicoli e parti di veicoli, prodotti farmaceutici e dispositivi medici, energia rinnovabile e prodotti grezzi e trasformati di origine animale e vegetale.

Singapore ha inoltre deciso per il reciproco riconoscimento dei test di sicurezza dell'UE per le automobili e per molti apparecchi elettronici, nonché di tutelare l'etichettatura che le società dell'UE utilizzano per i prodotti tessili.



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

### Accordo di libero scambio UE-VIETNAM

Il valore dell'interscambio tra UE e Vietnam è pari a 47,6 miliardi di euro all'anno per le merci e a 3,6 miliardi di euro per i servizi, second partner della UE nell'area ASEAN dopo Singapore.

L'UE importa dal Vietnam in particolare apparecchiature per le telecomunicazioni, abbigliamento e prodotti alimentari, mentre esporta macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti chimici e prodotti agricoli.

L'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam prevede una progressiva riduzione bilaterale fino al 99% delle tariffe daziarie; l'accordo prevede agevolazioni anche per i servizi bancari, postali e di trasporto marittimo.

Il **Vietnam** eliminerà i dazi verso i prodotti UE nell'arco di 10 anni, in particolare verso macchinari, automobili e prodotti chimici, vini, liquori e carne.

Alcuni prodotti di particolare importanza per l'economia vietnamita (prodotti farmaceutici, chimici, alcuni macchinari e tessuti) godranno fin da subito del totale abbattimento dei dazi.

L'**UE** eliminerà le tariffe daziarie verso il Vietnam nell'arco di 7 anni, con un beneficio per le principali industrie di esportazione del Vietnam, quali la produzione di smartphone e prodotti elettronici, tessuti, calzature e prodotti agricoli, come il caffè.


Attraverso la sottoscrizione dell'accordo, il Vietnam si impegna alla **tutela** contro le imitazioni di 169 **prodotti** europei con Indicazione Geografica (tra cui il Parmigiano Reggiano, lo Champagne o il vino della Rioja), tutela che sarà garantita anche dall'Unione Europea verso prodotti vietnamiti (come il caffè Buôn Ma Thuột e il tè Mộc Châu).

L'accordo riguarda anche i temi della tutela dei diritti umani, dei lavoratori e dell'ambiente.



# ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

Gli accordi commerciali dell'Unione Europea



**In vigore (compresi quelli applicati in via provvisoria)**

- |                   |                |            |            |                           |                   |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|
| Albania           | Comore         | Ghana      | Lesotho    | Panama                    | Suriname          |
| Algeria           | Corea del Sud  | Giamaica   | Libano     | Papua Nuova Guinea        | Svizzera          |
| Andorra           | Costa d'Avorio | Gibuti     | Macedonia  | Perù                      | Swaziland         |
| Antigua e Barbuda | Costa Rica     | Giordania  | Madagascar | Repubblica dominicana     | Trinidad e Tobago |
| Armenia           | Cuba           | Grenada    | Marocco    | Russia                    | Tunisia           |
| Bahamas           | Dominica       | Guatemala  | Mauritius  | Saint Kitts e Nevis       | Turchia           |
| Barbados          | Ecuador        | Guyana     | Messico    | Saint Vincent e Grenadine | Ucraina           |
| Belize            | Egitto         | Haiti      | Moldavia   | San Marino                | Zambia            |
| Bosnia-Erzegovina | El Salvador    | Honduras   | Montenegro | Santa Lucia               | Zimbabwe          |
| Botswana          | Eritrea        | Iraq       | Mozambico  | Serbia                    |                   |
| Camerun           | Etiopia        | Islanda    | Namibia    | Seychelles                |                   |
| Canada            | Fær Øer        | Israele    | Nicaragua  | Siria                     |                   |
| Cile              | Figi           | Kazakistan | Norvegia   | Sud Africa                |                   |
| Colombia          | Georgia        | Kosovo     | Palestina  | Sudan                     |                   |

**In attesa di firma o ratifica**

- |              |               |            |         |              |         |
|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------|
| Benin        | Gambia        | Kenya      | Niger   | Sierra Leone | Uganda  |
| Burkina Faso | Giappone      | Liberia    | Nigeria | Singapore    | Vietnam |
| Burundi      | Guinea        | Mali       | Ruanda  | Tanzania     |         |
| Capo Verde   | Guinea-Bissau | Mauritania | Senegal | Togo         |         |


Fonte: Commissione europea





## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

Gli accordi commerciali dell'Unione Europea



**In fase di negoziato**

Arabia Saudita  
Argentina  
Australia  
Bahrein  
Brasile  
Cina

Emirati Arabi Uniti  
Filippine  
India  
Indonesia  
Kuwait  
Malaysia

Myanmar/Birmania  
Nuova Zelanda  
Oman  
Paraguay  
Qatar  
Stati Uniti

Thailandia  
Uruguay  
Venezuela

Fonte: Commissione europea





## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

- ❑ **Accordi bilaterali e multilaterali:** ALBANIA AL - ALGERIA DZ - BOSNIA ERZEGOVINA BA - CAMERUN CM- CEUTA E MELILLA EA - CILE CL - CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS - COLOMBIA CO - COREA DEL SUD KR- EGITTO EG - EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA MK - GEORGIA GE - GIORDANIA JO - ISLANDA IS - ISOLE FAEROER FO - KOSOVO XK - ISRAELE IL- LIBANO LB - MAROCCO MA - MESSICO MX - MOLDOVA MD - MONTENEGRO ME - NORVEGIA NO - PERU' PE - SERBIA RS - SIRIA SY - SUD AFRICA ZA - SVIZZERA CH - TUNISIA TN – TURCHIA (carbone e acciaio e per i prodotti agricoli) TR - UCRAINA UA - BOTSWANA BW - LESOTHO LS - MOZAMBICO MZ - NAMIBIA NA - SWAZILAND SZ - HONDURAS HN - COSTA RICA CR - PANAMA PA - NICARAGUA NA - EL SALVADOR SV - GUATEMALA GT - ISOLE FIJI - PAPUA NUOVA GUINEA PG - MADAGASCAR MG - MAURITIUS MU - SEYCHELLES SC - ZIMBABWE ZW – KOSOVO KO

Gli ultimi entrati in vigore:

**Canada (CA)** >> settembre 2017 (provvisoriamente)

**Giappone (JP)** >> febbraio 2019

**Singapore (SG)** >> novembre 2019

Altre recentemente sottoscritti:

**Vietnam (VN)**>> febbraio 2020

Altri sono ancora in fase di negoziazione: UE- Nuova Zelanda, UE-Australia, UE-Mercosur, etc...



## ACCORDI PREFERENZIALI DELLA UE

- ❑ **Accordi Unilaterali:** stipulati dall'Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni Paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario; obiettivo di tali accordi è di favorire la competitività dei prodotti originari di Paesi meno sviluppati detassando gli stessi al momento dell'importazione nella UE
  - PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
  - Accordi [SPG](#) (Sistema delle preferenze generalizzate)
- ❑ **Accordi di Unione Doganale:** Turchia - San Marino – Andorra

Per maggiori info sugli accordi della UE>>

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en)



## CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Le **condizioni essenziali** per ottenere il trattamento preferenziale sono:

- A. **l'acquisizione dell'origine preferenziale** dei prodotti esportati / importati **in conformità alle regole** (ordinarie o speciali) **di origine applicabili**;
- B. **il trasporto diretto** e documentato dei prodotti dal Paese di origine verso il Paese di importazione che riconosce il trattamento preferenziale;
- C. quando previsto, rispetto del divieto di esenzione o rimborso (*c.d. "no drawback"*);
- D. **la prova documentale** dell'origine preferenziale dei prodotti esportati / importati.



## REGOLE DI ACQUISIZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

❑ Beneficiano del trattamento preferenziale esclusivamente i prodotti:

A) **interamente ottenuti** nel Paese beneficiario;

B) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime anche originarie di un Paese terzo **solo se sufficientemente lavorate**;

C) ottenuti a seguito del **cumulo** delle lavorazioni



## PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

Si considerano **interamente ottenuti** nel Paese beneficiario:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina;
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente dai prodotti sopraelencati



## PRODOTTI NON INTERAMENTE OTTENUTI

I prodotti che non sono interamente ottenuti, si considerano **sufficientemente lavorati o trasformati** quando sono **soddisfatte le regole stabilite nei protocolli sull'origine allegati ad ogni Accordo di libero scambio.**

Le **condizioni prevedono**, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, **la lavorazione o la trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari** impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a questi materiali.

Sono previste **anche regole c.d. di "tolleranza"** .



## REGOLE DI LISTA CONTENUTE NEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

- ✓ **Modifica classificazione tariffaria:** il prodotto finito può acquisire l'origine preferenziale (UE o del Paese accordista) solo se la classificazione doganale di tale prodotto (a livello di capitolo - CC, di voce - CTH, o di sottovoce - CTSH) è diversa da quella dei diversi componenti non originari utilizzati nella sua fabbricazione, come previsto nella regola
- ✓ **Limiti di valore o di peso per i materiali non originari:** determinazione di una soglia percentuale massima per il peso o il valore (a seconda dei prodotti) di tutti i componenti non originari rispetto al prezzo franco fabbrica del bene finito, affinché quest'ultimo possa essere considerato di origine preferenziale
- ✓ **Lavorazione o trasformazione specifica, che può essere più o meno complessa:** un bene acquisisce l'origine del Paese in cui è sottoposto a determinate lavorazioni minime, specificamente descritte nel testo della regola medesima
- ✓ **Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce:** un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate vanno oltre quelle considerate insufficienti o minime, anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce del prodotto finito.
- ✓ **Regola con più requisiti e/o doppia regola:** si richiede ad es. il cambio di voce doganale + limiti di valore per materiali non originari entro una percentuale, o in alternativa nessun cambio di voce doganale ma un limite inferiore di valore per materiali non originali.



## LAVORAZIONI INSUFFICIENTI A CONFERIRE ORIGINE PREFERENZIALE

- a) **operazioni di conservazione** dei prodotti durante trasporto/ magazzinaggio;
- b) scomposizione e composizione di confezioni;
- c) **lavaggio, pulitura**; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) **stiratura** o pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di **pittura e lucidatura**;
- f) mondatura, imbianchimento parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra **semplice operazione di imballaggio**;
- l) **apposizione** o stampa **di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi** analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) **semplice miscela di prodotti anche di specie diverse**;
- n) **semplice assemblaggio di parti** di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui sopra
- p) la macellazione degli animali.



## ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

### Prova del trasporto diretto delle merci

La prova del trasporto diretto è rappresentata da:

- a) Un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore attraverso il Paese di transito; *oppure*
- b) un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito; *oppure*
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.



## ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

### Clausola denominata “NO DRAWBACK”

- ❑ Questa clausola è contenuta in vari protocolli origine e richiede la **non restituzione di eventuali dazi pagati su materiali non originari**, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto.
- Si intende evitare, in sostanza, un doppio vantaggio a favore di un soggetto produttore che introduca materiali non originari in esenzione o sospensione da dazio, ed esporti il prodotto finito nel Paese destinatario con il beneficio del trattamento preferenziale.



## ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

### Il cumulo dell'origine

- ❑ Il cumulo è il sistema che consente ai prodotti originari di un determinato Paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro Paese, come se fossero originari di quest'ultimo.
- ❑ Il predetto sistema è presente e si applica, nelle sue varie forme, in tutti gli accordi preferenziali.
- ❑ Quando si applicano le stesse regole sull'origine e sono stati siglati accordi di libero scambio, i Paesi interessati possono cumulare l'origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei Paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto prodotti originari di un altro Paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l'attribuzione al prodotto finito dell'origine preferenziale del Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione (diversa dalle lavorazioni minime).



## ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

### Il cumulo dell'origine

- **cumulo bilaterale**, che consente l'impiego di materie prime o semilavorati di origine preferenziale dell'Unione Europea nel Paese accordista e viceversa;
- **cumulo diagonale**, che consente (tra l'altro) l'impegno di materie prime o semilavorati di origine preferenziale di uno dei Paesi aderenti dell'area euromediterranea in uno degli altri Paesi della stessa area;
- **cumulo regionale**, che consente l'impiego, solo nel Paese terzo accordista, di materiali originari di un altro Paese terzo appartenente alla medesima area geografica;
- **cumulo totale**, che permette di considerare come svolte in unico Paese le lavorazioni di un medesimo prodotto svolte in parte in un Paese accordista ed in parte in altri Paesi accordisti.



## ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

### Tipologie di cumulo - ALS

- a) il cumulo bilaterale, che si applica tra due Paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio ed è limitato ai materiali originari dei due Paesi partner
- b) il cumulo diagonale, che si applica tra più di due Paesi, a condizione che abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro. Ai fini dell'attribuzione dell'origine ad un prodotto finito, ottenuto con l'utilizzo di materiali originari dei Paesi partner, si prende in considerazione il paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione che vada oltre quelle considerate minime
- c) il cumulo totale, che consente alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari nella zona di riferimento. Tutte le operazioni effettuate nei Paesi partecipanti sono prese in considerazione e si tiene conto di tutte le lavorazioni subite da un prodotto entro l'ambito territoriale di riferimento anche se i materiali utilizzati non sono originari di uno dei Paesi partner.



## ALTRE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE REGIME PREFERENZIALE

### Tipologie di cumulo - SPG

- Cumulo bilaterale: i prodotti originari dell'UE possono essere considerati materiali originari di un Paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale Paese, a condizione che la lavorazione o trasformazione ivi eseguita trascenda quelle ritenute insufficienti
- Cumulo regionale: consente di considerare i prodotti originari di un Paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro Paese dello stesso gruppo regionale (o di un Paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato e le lavorazioni trascendono quelle insufficienti.
- Cumulo ampliato o esteso: può essere concesso dalla Commissione UE, su richiesta di un Paese beneficiario, fra un Paese beneficiario ed un Paese vincolato da un accordo di libero scambio con la UE, purché siano rispettate alcune condizioni



## ORIGINE PREFERENZIALE: esempio

### Convenzione Pan-Euro-Mediterranea

Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazione o trasformazione, effettuata su materiali non originari, che conferisce il carattere originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8411	Turbo jet, turbo-eliche e altre turbine a gas	Produzione: - da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dei prodotti, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto



## ORIGINE PREFERENZIALE: esempio

### Accordo UE/Canada-CETA

Classificazione del sistema armonizzato	Regola specifica dei prodotti per una produzione sufficiente ai sensi dell'articolo 5
84.01 - 84.12	Un cambiamento da qualsiasi altra voce; o Un cambiamento dall'interno di una qualsiasi di queste voci, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un cambiamento rispetto a qualsiasi altra voce, a condizione che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 per cento della transazione valore o prezzo franco fabbrica del prodotto



## ORIGINE PREFERENZIALE: esempio

### Accordo UE- Giappone

84.09-84.24	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); or RVC 55 % (FOB).
-------------	--

- per «MaxNOM» si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale; e) per «RVC» si intende il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in percentuale;
- per «VNM» si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto.
- per il calcolo di MaxNOM e RVC, si applicano le formule seguenti:

$$\text{MaxNOM}(\%) = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

$$\text{RVC}(\%) = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100$$



## PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale è concesso a condizione che le merci siano scortate da una delle seguenti prove documentali:

- ❑ Certificato di circolazione **EUR.1 o EUR.MED**;
- ❑ **Dichiarazione sostitutiva del certificato EUR. 1 o EUR.MED** apposta, a determinate condizioni, all'interno della fattura o packing list secondo una formula precisa;
- ❑ Certificato di circolazione A.TR., valido solo negli scambi con la Turchia di prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1, in quanto questi prodotti sono oggetto di accordo preferenziale);
- ❑ Certificato di origine **FORM A (o relativa dichiarazione sostitutiva) relativamente alle sole preferenze unilaterali** concesse dalla U.E. all'import di prodotti originari dei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG); in via di completo superamento, sostituito gradualmente da attestazione dell'esportatore del Paese SPG registrato nel sistema REX.



## PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Il certificato EUR.1 o EUR-MED può essere **sostituito da una dichiarazione di origine su fattura**, resa da qualsiasi operatore nel caso in cui il valore della spedizione **sia inferiore o uguale** ad un dato importo stabilito nel relativo accordo: nella maggior parte dei casi il limite è fissato a **6000,00 Euro**, anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori.

Per spedizioni di **valore superiore** a tale limite stabilito, la dichiarazione di origine su fattura può essere apposta **unicamente dai soggetti in possesso dello status di esportatore autorizzato**.

La **richiesta di autorizzazione** deve essere inoltrata all'Agencia delle dogane **competente per territorio** in base alla sede dell'azienda esportatrice.

Nel caso in cui l'Agencia riscontri le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, assegna all'esportatore un codice alfanumerico che va indicato nella dichiarazione di origine preferenziale apposta in fattura.



**Dichiarazione sostitutiva in fattura  
per valore non superiore a 6000 euro**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . .

*Luogo e data*.....

*Firma dell'esportatore* .....



## Dichiarazione sostitutiva su fattura dell'esportatore autorizzato

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento  
(*autorizzazione doganale n. . . . .*) dichiara che, salvo  
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . .  
. . . . .

*Luogo e data*.....

*Firma dell'esportatore* .....



## NOVITA' IN MATERIA DI PROVE PER L'ORIGINE PREFERENZIALE

- Negli scambi con i Paesi SPG, dal 1° gennaio 2017 è prevista l'applicazione del **Sistema c.d. REX** (*Registered Exporter System*)

 abolizione del Form A e **sostituzione con dichiarazioni di origine apposte su fattura da parte degli operatori economici riconosciuti come Esportatori Registrati in tali Paesi, in Autocertificazione (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione).**

- Nell'ambito dell'accordo preferenziale **UE-Corea del Sud non è ammesso il certificato Eur1**

 per esportare verso tale Paese è necessario ottenere lo **status di esportatore autorizzato** per apporre la dichiarazione di origine preferenziale su fattura (**per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessario lo status di esportatore autorizzato**).



## NOVITA' IN MATERIA DI PROVE PER L'ORIGINE PREFERENZIALE

- Nell'ambito dell'accordo di libero scambio **UE- CANADA (CETA)** non è ammesso il certificato **Eur1**



gli esportatori che effettuano spedizioni nel quadro di tale accordo devono essere **registrati al Sistema REX (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione).**

- Nell'ambito dell'accordo di libero scambio **UE- GIAPPONE (JEFTA)**, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, non è ammesso il certificato **Eur1**



gli esportatori che effettuano spedizioni nel quadro di tale accordo devono essere **registrati al Sistema REX (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione).**



## NOVITA' IN MATERIA DI PROVE PER L'ORIGINE PREFERENZIALE

- Nell'ambito dell'accordo di libero scambio **UE- SINGAPORE non è ammesso il certificato Eur1**



per esportare verso tale Paese è necessario ottenere lo **status di esportatore autorizzato** per apporre la dichiarazione di origine preferenziale su fattura (**per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessario lo status di esportatore autorizzato**).

- Nell'ambito dell'accordo di libero scambio **UE- VIETNAM, che entrerà in vigore entro qualche settimana, non è ammesso il certificato Eur1**



gli esportatori che effettuano spedizioni nel quadro di tale accordo devono essere **registrati al Sistema REX (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione)**.



## ORIGINE PREFERENZIALE: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

### Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

- La dichiarazione di origine del fornitore è il documento che l'esportatore è tenuto a richiedere ai propri fornitori UE per poter calcolare, dichiarare e provare l'origine preferenziale dei prodotti esportati, **ai fini dell'emissione di Eur1 o di altra prova valida ad attestare l'origine preferenziale del prodotto da esportare nell'ambito degli scambi tra la UE e i Paesi accordisti, e quindi per beneficiare del regime preferenziale**
- La dichiarazione può essere fornita per una ***fornitura spot***, o nell'ambito di una ***fornitura di lungo periodo***.



**Dichiarazione del fornitore per singola spedizione di prodotti  
aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale**

**Allegato 22-15 Reg. UE 2447-2015**

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento .....(1) sono originarie ...(2) **(AD ES.: UNIONE EUROPEA)** e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (3) **(AD. ES. SVIZZERA)**

Dichiara (4):

- Cumulo applicato con ..... ( norme del paese / dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(5)  
.....(6)  
.....(7)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:  
**“... descritte in questa fattura e contrassegnate ..... sono originarie .....”**

(2) La Comunità, lo Stato membro o un Paese partner

(3) Indicare **il Paese o i Paesi partner interessati**

**(4) Da compilare, ove necessario, solo per le merci** che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei Paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(5) Luogo e data

(6) Nome e funzione della società

(7) Firma



**Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti  
aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale  
Allegato 22-16 reg. UE 2447 / 2015**

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....(1)

.....(2)

.....

che sono **regolarmente** fornite a .....(3) sono originarie **AD. ES. UNIONE EUROPEA** (4) e rispondono alle norme in materia d'origine che regolano gli scambi preferenziali con **AD. ES. SVIZZERA** (5).

Dichiara (6)

Cumulo applicato con ..... ( norme del paese / dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ..... al ..... (7).

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(8)

.....(9)

.....(10)

(1) Descrizione

(2) **Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello**

(3) Nome della società rifornita

(4) La Comunità, lo stato membro o un paese partner

(5) **Indicare il paese o i paesi partner interessati**

(6) **Da compilare, ove necessario, solo per le merci** che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei Paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(7) Inserire le date. **Il periodo non dovrebbe superare i 24 mesi**

(8) Luogo e data

(9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

(10) Firma



## ORIGINE PREFERENZIALE: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

### Dichiarazione a lungo termine del fornitore (c.d. LONG TERM DECLARATION)

Quando un fornitore invia **regolarmente spedizioni di merci** a un esportatore o a un operatore e il **carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni è o si prevede che sia lo stesso**, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci.

Il fornitore può inviare ai clienti una dichiarazione a lungo termine **con durata massima di 24 mesi**, con possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione (data di inizio e fine) che potrà coprire **periodi passati e futuri**.



## STATUS ESPORTATORE AUTORIZZATO

Lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla UE con alcuni Paesi terzi (cd. Paesi accordisti).

Tale beneficio è rilasciato dalle autorità doganali, che permettono alle **aziende sia di produzione che commerciali di poter attestare, direttamente sulla fattura, l'origine preferenziale dei prodotti esportati nei Paesi accordisti**, anziché mediante il rilascio del certificato Eur1, anche quando il valore dei prodotti esportati sia superiore a **6.000 Euro**.

I principali vantaggi legati allo status di esportatore autorizzato sono:

- eliminazione dei **tempi** di attesa in dogana per il rilascio del Certificato Eur1
- annullamento dei **costi** connessi con l'emissione del certificato Eur1
- riduzione dei **rischi di errore**, sanzionati anche penalmente, relativamente ad eventuali discrepanze tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell'Eur1.

### Requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato

- Esportazioni a **carattere regolare** (non è rilevante il numero, ma la **cadenza regolare** verso il Paese/i Paesi considerati).
- **Origine preferenziale** della merce da esportare (si presuppone che l'operatore conosca le regole di origine preferenziali applicabili ai prodotti che esporta e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l'accertamento, come le dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori).



## STATUS ESPORTATORE AUTORIZZATO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'esportatore deve:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione
- assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione
- assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia
- impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data della dichiarazione
- impegnarsi a presentare alla Dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova e accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità.

L'autorità doganale competente, al termine dell'istruttoria e a seguito di **audit** presso l'azienda per verificare il possesso dei requisiti, rilascerà all'operatore economico un **codice alfanumerico** che lo identifica come esportatore autorizzato e che dovrà citare in fattura insieme alla dichiarazione di origine preferenziale.

Tale codice è composto come segue:

Codice ISO dell'Italia / Numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione / **Sigla della** provincia dove ha sede la Direzione Regionale competente territorialmente/ Ultime due cifre dell'anno di rilascio.



## SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI - REX

Un' ulteriore agevolazione in tema di certificazione di origine riguarda la registrazione al sistema REX il quale si basa su un'autocertificazione emessa dagli operatori economici ad origine i quali vengono inseriti in una banca dati di un sistema IT gestito e a disposizione della Commissione Europea.

Il numero di registrazione ottenuto servirà poi all'esportatore per il rilascio della dichiarazione di origine e dovrà essere indicato sulla stessa.

Per l'ottenimento del Rex è stata predisposta una modulistica apposita rispetto quella utilizzata solitamente dall'esportatore autorizzato.

The screenshot shows the 'TAXATION AND CUSTOMS UNION' section of the European Commission website. The page title is 'REX number validation'. Below the title, there is a section titled 'Retrieve REX number validation' with the instruction: 'You can launch a validation request by entering the REX or EORI/TIN number and clicking the corresponding "Validate" button.' There are two search options: 'Search on REX number' and 'Search on [dropdown] number', each with a text input field and a 'Validate' button.



## CERTIFICATI DI ORIGINE PREVEDIMATI

L'Agenzia delle Dogane ha stabilito che **non sarà più possibile applicare la procedura di prevedimazione dei certificati** che oggi viene utilizzata.

L'entrata a regime del nuovo sistema, inizialmente prevista per il 22 gennaio 2020 è stata prorogata di ulteriori 90 giorni (21 aprile 2020), inizialmente per dare tempo ad operatori e dogane di organizzarsi su prassi condivise e quanto più possibile fluide; successivamente è stata ancora prorogata al 21 giugno a causa del COVID, e qualche giorno fa si è avuta un'ulteriore proroga fino al 22 luglio.

La procedura di prevedimazione prevede la possibilità per gli operatori doganali di prendere in carico giornalmente dei certificati prevedimati dalla Dogana e di procedere al loro rilascio di volta in volta contestualmente alle spedizioni delle merci, previa raccolta della documentazione giustificativa dell'origine preferenziale.

A partire dal 22 luglio 2020, la NUOVA PROCEDURA per la richiesta dei certificati EUR1, EUR MED, ATR sarà la seguente:

- **Presentazione in dogana del formulario di domanda del certificato**, corredato di tutti gli elementi a comprova dell'origine preferenziale della merce che verrà esportata
- **Istruttoria della dogana**
- **Rilascio**

I termini di rilascio dei certificati saranno determinati **dai singoli uffici doganali**; dovranno essere contenuti al minimo e dovrà essere data **priorità agli operatori autorizzati AEO**.

### PERCHE' QUESTO CAMBIAMENTO?

L'intenzione del legislatore europeo è di prediligere un sistema di prove dell'origine basato sul **principio dell'autodichiarazione**, tramite l'ottenimento dello **status di esportatore autorizzato** e l'**iscrizione al REX**.



## INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL'ORIGINE (I.V.O.)

In caso di dubbi in merito all'origine dei prodotti un'impresa può ricorrere all'I.V.O. (Informazione Vincolante in materia di Origine)

>> ***strumento*** volto a ***definire*** in modo certo ed univoco ***l'origine*** - ***preferenziale o non preferenziale*** - di un prodotto, ***sia all'importazione che all'esportazione.***

- L'I.V.O. è vincolante in tutta la UE, per tutte le dogane comunitarie
- Ha una validità di 3 anni



## Modulo di formazione internazionale

# ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI E ACCORDI UE DI LIBERO SCAMBIO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

### **CONTATTI**

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M. [tf@bacciardistudiolegale.it](mailto:tf@bacciardistudiolegale.it)

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO [cristina@bacciardistudiolegale.it](mailto:cristina@bacciardistudiolegale.it)